



TRIBUNALE DI NAPOLI

TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il Giudice istruttore, ritenuta l'inammissibilità ed irrilevanza della prova testimoniale richiesta da parte attrice, che si connota per il carattere "valutativo" di alcuni capitoli di prova e per altri non essendo rilevanti ai fini del decidere; ritenuto altresì assolutamente inammissibile la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. da parte convenuta;

esaminati gli atti e le difese delle parti e considerati gli interessi effettivi alla base del presente giudizio e valutate le emergenze processuali,

tenuto conto dell'alea del giudizio e che una definizione transattiva dello stesso (già caldeggiata in sede cautelare da questo tribunale) potrebbe garantire un tempestivo soddisfacimento delle parti evitando i tempi lunghi del processo;

ritenuto che prima di rimettere la causa in decisione sia necessario ed opportuno suggerire alle parti di valutare seriamente una eventuale definizione transattiva della presente controversia;

ritenuto che la soluzione transattiva potrebbe avvenire secondo le seguenti linee direttive:

- le parti potrebbero concordemente valutare di rimettere al Tribunale l'individuazione di un liquidatore di nomina giudiziale in sostituzione dell'attuale liquidatore o in alternativa decidere di far venir meno l'*affectio societatis* con fuoriuscita di uno dei soci dalla compagine societaria, con invito a formulare tempestivamente offerta di liquidazione della quota;

- parte attrice rinuncia alle domande proposte con compensazione delle spese di lite;

- tutte le parti concordemente rinunciano agli atti del giudizio con dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice;

ritenuta la necessità, al punto, di disporre la preventiva comparizione delle parti, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione su tale proposta ovvero onde verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite;

letti gli artt. 117, 183, 184, 185, 185 bis cpc nonché l'art. 81 bis disp.att. cpc

PQM

rigetta le istanze istruttorie e dispone la comparizione personale dei legali rappresentanti delle parti, ovvero di loro procuratori generali o speciali che siano a conoscenza dei fatti di causa, affinché prendano posizione sulla proposta di cui in parte motiva ovvero al fine di verificare contestualmente le ulteriori e/o diverse condizioni a cui esse intendono transigere la lite, fissando all'uopo l'udienza del 06.07.2021 h. 12,00, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi.

Napoli, 12.05.2021

IL GIUDICE ISTRUTTORE
DOTT. ADRIANO DEL BENE

